

23322/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANIELLO NAPPI

- Presidente -

Dott. PIETRO CAMPANILE

- Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Rel. Consigliere -

Dott. ANTONIO VALITUTTI

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI

- Consigliere -

Oggetto

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud. 07/06/2017 - CC

R.G.N. 11476/2016

Car. 23322

Rep.

CU

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11476-2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)
(omissis);

- *ricorrente* -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) , che lo rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

avverso il decreto n. 3136/2015 Cron. della CORTE D'APPELLO di
ANCONA, depositato il 02/12/2015;

L

2152
77

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.

Ordinanza

Rilevato che:

Con provvedimento del 25/11-2/12/2015, la Corte d'appello di Ancona ha respinto il reclamo di (omissis) , avverso l'ordinanza del Tribunale di Fermo, che ha respinto il ricorso della parte inteso ad ottenere la modifica delle condizioni della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Fermo (aumento dell'assegno mensile della (omissis) e del contributo mensile per il figlio minore), disponendo la sospensione dell'assegno per la moglie sino alla cessazione dell'attività lavorativa svolta presso il comune di Rapagnano.

La Corte del merito ha osservato che la malattia della (omissis) si era manifestata già prima della separazione, che la domanda di invalidità civile era stata proposta prima dell'omologa della separazione, che la malattia allo stato non impediva di prestare attività lavorativa, ed era corretta la statuizione del Tribunale sulla sospensione, così come per l'assegno per il figlio, visto che non erano stati rilevati elementi sopravvenuti, anche considerato il breve lasso temporale intercorso; non sussistevano infine gli estremi per le richieste di ammonimento e sanzioni ex art. 709 ter cod. proc. civ. alla stregua delle testimonianze raccolte.

Ricorre (omissis) con quattro motivi, illustrati con memoria.

Si difende con controricorso il (omissis).

Considerato che:

Col primo mezzo, la ricorrente si duole dei vizi nn.3 e 5 dell'art.360 cod. proc. civ., per non avere la Corte d'appello motivato sulla documentazione medica né sulle incontroverse deduzioni della CTU, che descrive la sindrome miofasciale da cui è affetta la parte, che si è manifestata dopo la separazione, mentre in precedenza vi era solo una patologia artritica e la diagnosi della sindrome indicata, che richiede costose e continue cure, si è avuta unicamente a seguito del ricovero a nov.2013 presso l'Azienda ospedaliera (omissis) ;
col secondo, del vizio di motivazione in relazione alla retribuzione percepita che non è di 1500,00 euro né emergono incarichi come libero professionista che la parte non potrebbe neppure svolgere;

col terzo, del vizio di motivazione, meramente apodittica, in relazione alla

h

richiesta di aumento dell' assegno per il minore, che ha ora 11 anni, tanto da configurare un trattamento discriminatorio per il coniuge ex art.14 Cedu perché privo di obiettivo ragionevole;

col quarto, del vizio di omessa motivazione in relazione alla richiesta di misure ex art.709 ter cod. proc. civ.

Considerato che:

Posto che per chiedere la revisione delle condizioni della separazione personale occorre la rappresentazione di fatti diversi o nuovi, va rilevato, quanto al primo motivo, che la stessa parte indica passi della CTU ove si rileva che a seguito del ricovero ospedaliero a (omissis) del (omissis) è stata diagnosticata "una predominante componente miofasciale", cosa quindi diversa dal rilevare che sia "insorta" la malattia dopo la separazione (vedi il riferimento del controcorrente a pag.12 del controricorso ad affermazione contraria del CTU), ed inoltre, la parte avrebbe dovuto allegare e far valere nel giudizio di merito l'incidenza della malattia sulla capacità lavorativa, mentre, come rilevato dalla Corte d'appello, la signora continua a svolgere la sua attività e, per il titolo professionale che possiede, potrebbe svolgere attività per i privati.

Gli altri tre motivi sono inammissibili, ex art.360 n.5 cpc nella nuova formulazione, atteso che la parte si è limitata a sostenere un'interpretazione diversa dei fatti, a fronte della valutazione degli stessi da parte della Corte del merito, richiedendo un nuovo giudizio di merito, laddove il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio né costituisce un terzo grado ove far valere la supposta ingiustizia della decisione impugnata (così le pronunce delle sez. un., del 7/4/2014, n.8053 e del 29/3/2013, n. 7931).

E detta differente valutazione, già inammissibile come motivo di ricorso nel regime di cui all'art.360 n.5 c.p.c. anteriore alla modifica apportata dal d.l. 22/6/2012, n.83, convertito nella legge 7/8/2012, n.134/2012, lo è ancor più a seguito della riforma, applicabile nella specie *ratione temporis*, atteso che, come ritenuto nella pronuncia delle Sez.U. del 2/4/2014, n. 8053, è oggi denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, nei limiti in cui l'anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente alla

esistenza in sé della motivazione, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto delle altre risultanze processuali (nelle ipotesi quindi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", "motivazione apparente", "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" di motivazione).

Il ricorso va pertanto ritenuto inammissibile; la situazione di specie consente di compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 *quater* del d.p.r. 115 del 30/5/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, in data 7 giugno 2017

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

05 OTT. 2017



Il Funzionario Giudiziario

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA